

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2019/2021 - CIG 8047098358

Codice Procedura: **ACERMOPA###0001**

1) Premesse

Il presente Disciplinare di Gara e tutti i suoi allegati disciplinano la procedura di gara indetta da A.C.E.R. Modena – Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, per l'affidamento dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2019/2021. L'appalto, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 verrà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di valutazione specificate nel seguito. La presente procedura di gara è stata indetta con Deliberazione di Consiglio di Amm.ne di A.C.E.R. Modena n. 51/2019 del 30.07.2019.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma di negoziazione telematica GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, tutto come meglio dettagliato nel seguito.

2) Oggetto dell'Appalto

Oggetto della presente procedura di gara è il servizio di brokeraggio assicurativo, come indicato e specificato nel "progetto" del servizio stesso, e più in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con Deliberazione di Consiglio di Amm.ne di A.C.E.R. Modena n. 51/2019 del 30.07.2019. .

3) Stazione Appaltante

La stazione appaltante: AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena – A.C.E.R. Modena ha sede in Modena, viale Enrico Cialdini, 5 – C.F.: 00173680364 – Partita IVA: 00173680364 – tel.: 059/89.10.11 – Sito web: <https://www.aziendacasamo.it> – PEC: gare.acermo@pec.it.

4) Responsabile del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott. Nadia Paltrinieri (tel.: 059/89.10.11 - PEC: gare.acermo@pec.it).

5) Procedura di Gara e Criterio di Aggiudicazione

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016; aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità di valutazione specificate nel seguito. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché congrua.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma di negoziazione telematica GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016, tutto come meglio dettagliato nel seguito.

6) Luogo di Esecuzione, Descrizione e Importo Stimato dell'Appalto, Anticipazione

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



- a) Luogo di esecuzione: Modena – sede Stazione Appaltante
- b) Categoria di servizio e descrizione: Reg. CE 2195/2002 CPV: 66518100-5 – Servizi di intermediazione assicurativa.
- c) Descrizione del servizio: affidamento del servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri in relazione alle polizze assicurative stipulate dall'Ente.
- d) Importo complessivo presunto delle provvigioni in appalto: € **215'409,85** (diconsi euro Duecentoquindicimilaquattrocentonove/85), per la durata complessiva del contratto di anni tre, eventualmente ripetibile alle medesime condizioni, fino ad ulteriori anni 3, su disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, c. 5 del D. Lgs. 50/2016; nonché, su disposizione della Stazione Appaltante, per un periodo di proroga della durata di mesi 6, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 fino all'individuazione di un nuovo contraente; tale periodo di proroga è dovuto dall'appaltatore, alle medesime condizioni del contratto di appalto di origine, qualora anche la Stazione Appaltante non eserciti alcuna opzione di ripetizione di cui all'art. 63, c. 5 del D. Lgs. 50/2016.
- e) Il DUVRI non è necessario: trattandosi di servizio immateriale di natura specialistica e intellettuale non si ravvisano rischi di interferenza effettivi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.
- f) Importo oneri di sicurezza interferenziali: € 0,00 (zero) euro.
- g) L'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 non può essere concessa in ragione del fatto che le provvigioni di intermediazione sono corrisposte al broker appaltatore dalle compagnie assicuratrici quale quota percentuale dei premi assicurativi pagati dalla Stazione Appaltante. I pagamenti al broker appaltatore pertanto seguiranno le regolari scadenze dei premi dei contratti assicurativi attualmente in essere e stipulati antecedentemente alla disposizione che ha esteso l'anticipazione anche agli appalti di servizi.

7) Situazione assicurativa dell'Ente

Contratto assicurativo	Scadenza	Premio annuo	Commissioni	Percentuale commissioni %
RCA e rischi accessori	30/09/2021	€. 14.886,75	€. 725,95	6%
TUTELA LEGALE	30/09/2021	€. 5.460,00	€. 675,46	15%
CVT Danni a veicoli privati in missione	30/09/2021	€. 2.200,00	€. 155,07	8%
RC PATRIMONIALE	30/09/2021	€. 6.680,00	€. 819,63	15%
INFORTUNI	30/09/2021	€. 7.700,00	€. 1.126,83	15%
GLOBALE CONDUZIONE	30/09/2021	€. 57.850,00	€. 7.098,16	15%
RCTO	30/09/2021	€. 9.960,00	€. 1.222,09	15%
FURTO PATRIMONIO	30/09/2021	€. 3.455,00	€. 423,93	15%
ALL RISKS ELETTRONICA	30/09/2021	€. 975,00	€. 120,62	15%
VITA DIRIGENTI	31/10/2019	€. 10.061,84	€. 1.509,28	15%
GLOBALE FABBRICATI	30/09/2021	€. 180.542,05	€. 19.262,95	15%
Totale		€. 299.770,64	€. 33.139,97	

8) Durata Contrattuale (Ripetizione e Proroga Tecnica)

Il Contratto di appalto avrà durata di tre anni, a far data dalla stipula del contratto.

Il Contratto si intende ripetibile alle medesime condizioni, su disposizione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente, il broker appaltatore del servizio si impegna espressamente, su richiesta della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, alla continuazione del rapporto contrattuale per ulteriori mesi 6, fino a quando non sarà concluso il completo passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il Concorrente risultato aggiudicatario, su richiesta della Stazione Appaltante sarà comunque tenuto alla immediata presa in carico del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, qualora anche non fossero intervenute l'aggiudicazione definitiva e la stipula contrattuale.

9) Finanziamento

Non è necessaria la copertura finanziaria diretta con fondi di bilancio in quanto la prestazione del broker appaltatore sarà remunerata, secondo uso e consuetudine del mercato assicurativo, solo ed esclusivamente dalle provvigioni corrisposte dalle Compagnie di assicurazioni nella misura della percentuale indicata (provvigioni) nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

10) Soggetti Ammessi alla Procedura e Modalità di Partecipazione

Sono ammessi alla presentazione dell'offerta i soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione "B", in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in vigore e che dispongono di una sede e/o di una rappresentanza in Italia.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle: **lettera a)** (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), **lettera b)** (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), **lettera c)** (consorzi stabili), dell'articolo 45, c. 2, del D. Lgs. n.50/2016;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle: **lettera d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **lettera e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **lettera f)** (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete), **lettera g)** (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, c. 2, del D. Lgs. n.50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c. 8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito meglio precisato.

N.B. nel caso di partecipazione di operatori economici con identità plurisoggettiva (R.T.I. – Consorzi – G.E.I.E. – ecc.) dovrà essere compilato il Modello D – DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO

Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di concorrenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c. 2, **lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti)**, e

lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il “Modello A - DGUE”;

- l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti richiesti.

Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, **lett. c)** del citato decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il “Modello A - DGUE”.

Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete

Le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 45, c. 2, **lett. f)** del medesimo decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni Operatore Economico retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il “Modello A - DGUE”.

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’ANAC n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.

Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi o dell’insolvenza, di cui all’articolo 40 del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 “*Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*”, per gli effetti di cui all’art. 95 comma 3 del medesimo Codice, una volta che sia stato pronunciato dal Tribunale il decreto di apertura della procedura, ai fini della partecipazione alla gara è necessario che il Giudice Delegato, acquisito il parere del Commissario Giudiziale, emetta espressa autorizzazione di partecipazione alla gara stessa; la partecipazione alla gara, ai sensi del comma 4 del predetto art. 95, dovrà inoltre essere accompagnata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi del comma 4 del predetto art. 95 l’Operatore Economico in concordato può partecipare alla gara anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purchè non rivesta il ruolo di mandataria, e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Tra il momento di deposito dell’istanza di accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi o dell’insolvenza, di cui all’articolo 40 del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 “*Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza*”, ed il momento di pubblicazione del decreto di cui all’art. 47 comma 2 del medesimo Codice, ai fini della partecipazione alla gara è necessario l’avvalimento dei requisiti da parte di un altro soggetto, nel qual caso dovrà essere prodotta la documentazione prevista al successivo punto “*Avvalimento*”

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, comma. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 l’Operatore Economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, comma. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’Operatore Economico in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’Operatore Economico concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’Operatore Economico ausiliato nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’Operatore Economico non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida anche eventualmente emanate nel corso della procedura di gara od in corso di esecuzione del contratto.

La modulistica di gara e l’offerta devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante (o da tutti i legali rappresentanti delle imprese, quando si tratti di raggruppamento temporaneo non ancora

costituito), ovvero da persona munita dei poteri di impegnare la società nelle gare di appalto (in tal caso allegare la copia della procura notarile).

Ciascuno degli operatori economici facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, o di consorzio ordinario, dovrà distintamente compilare il "Modello A - DGUE";

Ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Non è ammessa la partecipazione di un Operatore Economico – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia rapporti diretti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altro Operatore Economico che partecipi singolarmente o quale componente di R.T.I. o consorzio, a pena di esclusione dalla procedura, sia dell'Operatore Economico controllante sia dell'Operatore Economico controllato, nonché del R.T.I. o del consorzio al quale l'Operatore Economico eventualmente partecipi.

È invece ammessa la partecipazione del concorrente che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., dimostri con idonei documenti di aver formulato autonomamente l'offerta.

I concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire fin dalla documentazione di gara che deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le ditte associate, con l'impegno in caso di aggiudicazione a formalizzare il raggruppamento. In tal caso, dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale Mandatario/capogruppo.

Nel caso di riunioni temporanee (o di consorzi ordinari) già costituiti o costituendi, dovranno, inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Il soggetto designato quale capogruppo dovrà espletare il servizio in misura maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante.

Si considerano:

- prestazioni principali: analisi dei rischi, analisi delle coperture assicurative, assistenza alle gare, consulenza assicurativa, resa pareri, gestione dei sinistri.
- prestazioni secondarie: formazione e aggiornamento del personale, consulenza in materia contrattuale, servizi collaterali (eventuali).

Registrazione alla piattaforma GPA e abilitazione alla procedura

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una preventiva **registrazione alla piattaforma GPA** ed alla conseguente **richiesta di abilitazione telematica** alla procedura in oggetto.

La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet <http://www.gestioneprocedureacquisto.com>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo **www.gestioneprocedureacquisto.com**, selezionando dal menù **Registrazione** la voce **Operatore economico**. Compilare quindi la schermata con tutti i dati dell'Operatore Economico e cliccare sul pulsante **Invia**;

- attendere la ricezione di una prima comunicazione a mezzo PEC di verifica della validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata e una seconda comunicazione di conferma della registrazione, contenente le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù **“Procedure”** – Sezione **“Richiesta Abilitazione Procedure”**: all'interno di questa sezione l'operatore economico dovrà ricercare mediante il Codice Procedura **ACERMOPA###0001** la procedura in oggetto e azionare il pulsante **“Richiedi abilitazione”**;
- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.

Una volta ottenuta l'abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto secondo le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce **Selezione procedura**;
- selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura **ACERMOPA###0001** e cliccare sulla voce **Salva selezione**;
- dal menù principale selezionare la voce **Procedura → Dettagli**;
- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all'interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma come “Operatore Economico”. Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che l'Operatore Economico capogruppo mandatario effettui una registrazione in nome e per conto del RTI dal menù **“Registrazione → A.T.I.”**. Al fine della presentazione dell'offerta sarà necessario che l'abilitazione alla procedura sia richiesta in nome e per conto del RTI.

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.

11) Requisiti di Partecipazione di Ordine Generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora l' Operatore Economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente alle circostanze riferite al periodo precedente all'affidamento stesso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti nei confronti dei quali emergano pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:

- gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n.81/2008;
- impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
- utilizzo e sfruttamento manodopera straniera clandestina;
- impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito.

Dette violazioni dovranno risultare dal casellario giudiziale o dal casellario ANAC degli Operatori Economici.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti nei confronti dei quali, o dei loro familiari conviventi, sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; tale circostanza sarà quindi oggetto di apposita verifica antimafia eseguita attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti per i quali risulti una posizione non regolare nella contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria; tale circostanza verrà verificata mediante l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC.

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti tenuti al collocamento obbligatorio dei disabili che non abbiano ottemperato agli obblighi di legge; tale circostanza verrà verificata mediante l'acquisizione d'ufficio della certificazione di regolarità presso l'ufficio provinciale, per il collocamento mirato dei disabili, di appartenenza del concorrente.

12) Requisiti di Partecipazione di Idoneità Professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

13) Requisiti di Partecipazione di Capacità Economica e Finanziaria

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono:

- a. possedere un fatturato medio annuo, desunto sulla base degli ultimi tre bilanci depositati, pari ad almeno 1.5 volte l'importo del presente appalto di cui al punto 6) lettera d) del presente Disciplinare;

al concorrente aggiudicatario sarà richiesto di dimostrare il possesso del requisito di cui sopra mediante la produzione di copia conforme degli ultimi tre bilanci depositati.

- b. avere attivata copertura assicurativa di RC professionale, come prevista dall'IVASS, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Operatore Economico, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'appalto.

In caso di R.T.I., tutte le imprese costituenti il raggruppamento devono essere in possesso della polizza RC professionale: il requisito del massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 dovrà essere posseduto da tutti i componenti del R.T.I..

al concorrente aggiudicatario sarà richiesto di dimostrare il possesso del requisito di cui sopra mediante la produzione di copia conforme della polizza di cui sopra.

14) Requisiti di Partecipazione di Capacità Tecniche e Professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono:

- a. possedere stabile ed efficiente struttura organizzativa dedicata all'espletamento del servizio tenuto conto dell'entità e della mole di lavoro occorrente; pertanto è richiesto come requisito minimo l'aver espletato nel triennio 2016-2017-2018, servizio di brokeraggio assicurativo a favore di non meno di 10 (dieci) Enti Pubblici;
- b. avere intermediato un ammontare globale di premi assicurativi, nello stesso triennio 2016-2017-2018, non inferiore a €. 1'500.000,00;

Nel caso di partecipazione in R.T.I., ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui sopra, la capogruppo/mandataria dovrà avere espletato servizi per almeno il 40% di quanto richiesto; non saranno altresì considerati validi i servizi espletati dalla capogruppo/mandataria, o dalle mandanti, se inferiori al 10% di quanto richiesto.

al concorrente aggiudicatario sarà richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra mediante la produzione delle Certificazioni di Esecuzione del Servizio, rilasciate dagli Enti Pubblici in favore dei quali sono stati svolti.

15) Subappalto

In considerazione della natura professionale e tecnica del servizio e della connaturata attività oggetto del presente appalto, è consentito il solo subappalto di forniture o servizi strumentali e/o marginali nell'espletazione del servizio appaltato; essi in ogni caso non potranno complessivamente superare il 10% dell'importo complessivo di contratto.

L'eventuale subappalto del servizio e/o di parti pregnanti del medesimo sarà considerato grave inadempimento contrattuale e determinerà l'immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

Ai fini della gestione degli eventuali subappalti o subaffidamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

16) Avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del "Modello A - DGUE", contenente le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende Avvalere;

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2. Originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'Operatore Economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte dell'Operatore Economico ausiliario, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc.).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata.

3. Dichiarazione dell'ausiliaria di possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

4. Dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, attraverso la compilazione del Modello C, con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. "Modello A - DGUE" da presentarsi distintamente anche per l'ausiliaria, con il quale il legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma della medesima ausiliaria, compilando rispettivamente le Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione", e B), III e IV del predetto Modello:

- a) attesta:
 - la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, ecc);
 - (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;

- le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro; (Parte II - Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione", e B e Parte IV del "Modello A - DGUE")

b) attesta:

- che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; (Parte III del "Modello A - DGUE")

c) attesta:

- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (Parte IV del "Modello A - DGUE").

Il suddetto "Modello A - DGUE" deve essere sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c. 13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art. 89, c. 5);

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, c. 7);

- non è consentito che l'ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016;

- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, c. 8);

- la Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 89, c. 9).

- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

17) Documentazione di Gara

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando di Gara
- Disciplinare di Gara (presente documento)

- Modelli di Gara (allegati del disciplinare)
- Capitolato Speciale di Appalto

Tale documentazione è pubblicata nella piattaforma di negoziazione telematica GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>) al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare con congruo anticipo le caratteristiche del servizio da prestare.

18) Chiarimenti

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, utilizzando il proprio indirizzo PEC registrato sulla piattaforma, all'indirizzo **acermo@pec.gpa-eprocurement.com** riportante nell'oggetto la dicitura **“ACERMOPA###0001 – CHIPRO – Chiarimenti”**, entro e non oltre il 28/10/2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

19) Comunicazioni

Ogni scambio di comunicazioni ed informazione inerente la presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma di negoziazione telematica GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), mediante la quale verranno gestite le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016.

Si intenderanno pertanto “validamente ed efficacemente rese” tutte le comunicazioni effettuate come sopra; saranno invece prive di qualsivoglia valore le comunicazioni effettuate con mezzi differenti.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

20) Modalità di Presentazione dell'Offerta

Gli operatori economici interessati dovranno inviare a pena di esclusione,

entro le ore 12:00 del giorno 14/11/2019

all'indirizzo di posta elettronica certificata **acermo@pec.gpa-e-procurement.com**, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA, tre distinte PEC relative a:

1. la BUSTA TELEMATICA A, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura "ACERMOPA###0001 – Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa" contenente un unico file.zip (sono escluse altre tipologie di file compressi) denominato tassativamente "ACERMOXX###0001 – Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa"
2. la BUSTA TELEMATICA B, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura "ACERMOPA###0001 – Busta Telematica B – Offerta Tecnica" contenente un unico file.zip (sono escluse altre tipologie di file compressi) denominato tassativamente "ACERMOXX###0001 – Busta Telematica A – Offerta Tecnica"
3. la BUSTA TELEMATICA C, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura "ACERMOPA###0001 – Busta Telematica C – Offerta Economica" contenente un unico file.zip (sono escluse altre tipologie di file compressi) denominato tassativamente "ACERMOXX###0001 – Busta Telematica C – Offerta Economica"

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta, pari a zero.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall'operatore economico che collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all'interno della procedura in oggetto (**Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti**).

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni: DGUE – AUTOCERTIFICAZIONE PERSONALE ex Art. 80 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – OFFERTA ECONOMICA – DICHIARAZIONE AUSILIARIA – DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE RAGGRUPPAMENTO dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma telematica GPA e all'indirizzo internet <https://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazione-trasparente>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale informatico, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica **A** dovrà contenere la documentazione di seguito elencata, da trasmettere secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di Gara.

I file devono essere allegati singolarmente (uno ad uno) alla comunicazione PEC contenente la busta amministrativa.

Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una cartella compressa, si precisa che l'unica modalità di compressione di cartelle di file accettate dalla piattaforma GPA è il **formato .zip** (non sono accettati formati .7z, .rar, ecc, ...). In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella contenente i file non dovrà essere firmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà contenere al suo interno nessuna sotto-cartella.

1. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO** (file PDF tassativamente denominato “**DGUE - documento_unico_gara**”), sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente. (*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al modello prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato).

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all'indirizzo web: <http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-07/File%20editabile%20-%20schema%20di%20formulario%20DGUE%20adattato%20al%20Codice.doc>

N.B. In alternativa il concorrente può avvalersi dell'omonimo modello **Modello A - DGUE** allegato al presente disciplinare di gara predisposto dalla Stazione Appaltante per la procedura specifica;

la compilazione dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 contenuta nel DGUE può essere resa dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'operatore economico anche in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a dichiarare in proprio la assenza di cause di esclusione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, mediante la presentazione di una singola **AUTOCERTIFICAZIONE PERSONALE ex Art. 80** da parte di ciascuno dei soggetti di cui sopra (utilizzare il Modello A1) - (file PDF tassativamente denominato **"DOCAUT - NOME_COGNOME_Dichiarazione_ex_art. 80"**) sottoscritto digitalmente dai medesimi soggetti; produrre una dichiarazione/file per ogni dichiarante.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.
- d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

2. **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA** (utilizzare Modello A2) - (file PDF tassativamente denominato **“DICINT - Dichiarazione Integrativa”**), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente (*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al modello prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato).

Attestante:

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel Modello A, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D. L. 135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel Modello A, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D. L. 135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c-bis), del D. Lgs. 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel Modello A, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. c-ter), del D. Lgs. 50/2016;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel Modello A, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D. Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016;

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel Modello A, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
- *(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui alla lett. d dell'art. 45 del Codice)* le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
- *(in caso di Consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice)* le imprese designate per l'esecuzione;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nessuna esclusa;
- *(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")* di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- *(Per gli operatori economici ammessi ad una procedura di regolarizzazione della crisi o dell'insolvenza, di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza")* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese di cui alla lettera d) dell'art. 45 del d. lgs 50/2016:

Il Documento Unico di Gara di cui al punto 1) e la Dichiarazione Integrativa di cui al punto 2) dovranno essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d. lgs 50/2016:

Il Documento Unico di Gara di cui al punto 1), deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese consorziate che diverranno esecutrici del servizio.

3. **GARANZIA PROVVISORIA**, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo pari al 2% dell'importo presunto del contratto di Appalto, e pertanto pari ad € **4'308,20**. (file PDF tassativamente denominato "**GARPRO - Garanzia_Provvisoria**") redatto come indicato in seguito).

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere riferita alla gara in oggetto ed indicare come soggetto beneficiario: "Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena – v.le E. Cialdini, 5 – Modena".

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, tramite:

- a) cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- b) fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Con comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia provvisoria dovrà prevedere, a pena di esclusione:

- i. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ii. la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- iii. la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si applica quanto previsto dall'art. 93, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In questo caso l'operatore economico dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui allo stesso comma 7 dell'art. 93 per la riduzione della garanzia.

La garanzia provvisoria copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'operatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I./ConSORZI ordinari, costituiti, con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/ConSORZIO;
- in caso di R.T.I./ConSORZI ordinari, costituendi, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziate;
- in caso di ConSORZI di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i soggetti facenti parte dei medesimi che prenderanno parte alla esecuzione dell'appalto;
- in caso di Aggregazioni di rete senza soggettività giuridica, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici dell'appalto.

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario, di cui al successivo punto 4, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; ovvero, in alternativa:
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile. La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs.n. 82/2005.

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti:

- (i) il versamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario presso UNICREDIT BANCA sede centrale di Modena, c/c 506773, Codice IBAN: IT48Z020081293000000506773, indicando quale causale obbligatoria l'oggetto della procedura di gara seguito dalle specifiche della tipologia di garanzia resa;
- (ii) (ii) dovrà essere presentata mediante invio alla piattaforma GPA una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere prodotta copia degli attestati di certificazione di qualità e/o di certificazione ambientale che danno diritto alla riduzione (file PDF sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente) (tassativamente denominato “**CERISO - Riduzione_Garanzia_definitiva**”)

(*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al modello prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato);

4. **IMPEGNO ALLA GARANZIA DEFINITIVA** Salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico dovrà produrre l'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto. Tale dichiarazione può essere riportata all'interno della garanzia provvisoria di cui sopra; nel caso l'impegno a produrre la garanzia definitiva non sia riportato all'interno della Garanzia Provvisoria occorre produrre separatamente l'impegno (file PDF tassativamente denominato “**IMPDEF - Impegno_garanzia_definitiva**”) sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

5. **CONTRIBUTO ANAC** Ai sensi della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19.12.2018, gli operatori economici sono tenuti a produrre la ricevuta del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, effettuato secondo una delle modalità indicate dalla sopra citata deliberazione (rilevabile sul sito www.anticorruzione.it), per un importo, commisurato all’importo presunto di contratto, pari ad € **20,00**; la ricevuta del versamento dovrà essere prodotta (file PDF tassativamente denominato “**ANAC - Contributo ANAC**”) sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente (*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al modello prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato).
6. **PASSOE** rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima. (file PDF tassativamente denominato “**PASSOE - Codice PASSOE**”) sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente (*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al modello prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato).

La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione e non sarà neppure oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini della effettuazione delle verifiche l’operatore economico che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse provvisoriamente aggiudicatario, lo stesso dovrà essere consegnato all’atto della provvisoria aggiudicazione ai fini dell’effettuazione delle verifiche di possesso dei requisiti a mezzo del sistema AVCPASS; qualora ciò non avvenga il concorrente verrà dichiarato decaduto dalla aggiudicazione.

7. **EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO**

Qualora l’operatore economico intenda dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) **DICHIARAZIONE AUSILIARIA** (utilizzare Modello C) - (file PDF tassativamente denominato “**DICAUS - Dichiarazione art. 89 ausiliaria**”) sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore* dell’ausiliaria attestante:
1. l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso l’operatore economico e verso la Stazione Appaltante di messa a disposizione per tutta la durata del contratto delle risorse e dei mezzi necessari di cui è carente l’operatore economico;
 2. la non partecipazione alla gara in proprio o come associata di altro raggruppamento; (*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al modello prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato)
- b) **DGUE dell’ausiliaria** (utilizzare il Modello A) – (file PDF tassativamente denominato “**DOCAMM - modello unico di gara ausiliaria**”), sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente. (*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al modello prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato).
- c) **CONTRATTO DI AVVALIMENTO** (file PDF tassativamente denominato “**CONAVV - Contratto di Avvalimento**”) sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria (nel caso la sottoscrizione sia effettuata da parte di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al contratto prima della sottoscrizione digitale la scansione della/e procura/e con cui è conferito il mandato). Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto e nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto, a pena di nullità, il contratto

di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, dettagliata indicazione delle risorse, mezzi, attrezzature e funzioni rese nell'ambito del contratto stesso dall'ausiliaria, ed il corrispettivo economico spettante all'ausiliaria.

L'Amministrazione eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude l'operatore economico ed escute la Garanzia Provvisoria.

8. Per i concorrenti aventi identità plurisoggettiva (R.T.I. – Consorzi – G.E.I.E.) **DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO** (utilizzare Modello D) – (file PDF sottoscritto digitalmente dai Legali Rappresentanti/Procuratore* dei soggetti che compongono la compagine dei concorrenti tassativamente denominato **“DOCAMM - Dichiarazione Raggruppamento”**) (*nel caso di Procuratori Speciali o Generali deve essere acclusa al file prima della sottoscrizione digitale la scansione della procura con cui è conferito il mandato).

Soccorso istruttorio

Come previsto dal comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive – con esclusione degli elementi afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica - obbliga il concorrente che vi ha dato causa a rendere, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie ai fini della propria ammissione alle successive fasi di gara.

Spetta all'operatore economico il diritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento mediante la piattaforma GPA della richiesta da parte dell'Amministrazione di integrare l'elemento o la dichiarazione mancante. In caso di mancata tempestiva integrazione, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta telematica B dovrà contenere:

- Uno o più file in formato PDF dell'offerta tecnica aventi le caratteristiche più oltre indicate, tassativamente denominati **“OFFTEC - Offerta tecnica_01/02/03/.....”** con numerazione progressiva 01/02/03/..... come da esempio sopra riportato, sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente. (*nel caso di Procuratore Speciale o Generale deve essere acclusa all'offerta tecnica la scansione dell'originale della procura sottoscritta digitalmente dal mandante);
- **File in formato XLS dell'offerta tecnica, tassativamente denominato “OFFTEC – Offerta tecnica”**, prodotto secondo il **modello** allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde con la denominazione del concorrente e la data

In caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento.

I documenti PDF costituenti l'offerta tecnica dovranno essere redatti nei formati A4 con corpo carattere non inferiore ad 11 ed interlinea non inferiore ad 1,5.

L'offerta tecnica dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione, così come indicati nel seguito.

A pena di esclusione, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito l'offerta tecnica può essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'Operatore Economico indicato quale mandatario.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente disciplinare i seguenti file:

- File in formato PDF (utilizzare Modello B) tassativamente denominato **“OFFECO - Offerta Economica”** sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore* del concorrente. (*nel caso di Procuratore Speciale o Generale deve essere acclusa all'offerta la scansione dell'originale della procura sottoscritta digitalmente dal mandante);
- File in formato XLS (compilare il file xls reso disponibile nella documentazione di gara; dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde) tassativamente denominato **“OFFECO - Offerta Economica”**

Il file PDF dell'offerta economica, predisposta secondo il Modello B dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- la percentuale unica di ribasso, espressa in cifre e in lettere (con massimo due decimali) sulle percentuali di commissione a base di gara;

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:

- che l'offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;

- che l'operatore economico osserva le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione dell'offerta;
- di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

N.B.

Il ribasso unico percentuale riportato all'interno del file PDF dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello riportato all'interno del file XLS dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione il ribasso riportato nel file XLS.

Non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte parziali, plurime o alternative.

In caso di **RTI non ancora costituiti**, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente congiuntamente dal Legale Rappresentante o Procuratore di ciascun operatore economico partecipante al RTI, **a pena di esclusione.**

Nel caso di **R.T.I. già costituito**, l'offerta economica può essere sottoscritta anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'Operatore Economico indicato quale mandatario.

In caso di **consorzio ordinario non formalmente costituito** al momento della presentazione dell'offerta, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese consorziate, **a pena di esclusione.**

In caso di **consorzio ordinario formalmente costituito** al momento della presentazione dell'offerta, la stessa offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, **a pena di esclusione.**

In caso di **consorzio stabile**, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stabile, **a pena di esclusione.**

22. Criterio di Aggiudicazione – Requisiti Quali/Quantitativi – Metodologia di Valutazione delle Offerte

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con verifica delle offerte anormalmente basse determinate ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Requisiti Quali/Quantitativi

I requisiti quali/quantitativi di valutazione dell'offerta sono i seguenti:

REQUISITI QUALITATIVI (offerta tecnica)

valore delle migliori proposte, punteggio massimo corrispondente: punti 90

II) REQUISITI QUANTITATIVI (offerta economica)

valore delle migliori proposte, punteggio massimo corrispondente: punti 10

(vedasi la tabella riepilogativa di seguito riportata)

Requisiti Quali/Quantitativi	
REQUISITO QUALITATIVO R 1	Punti 90
Sub requisiti qualitativi	

R 1.1	ASSISTENZA PRESTATATA ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLA GESTIONE DEI SINISTRI	24
R 1.2	ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROPOSTE PER IL CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA	13
R 1.3	ASSISTENZA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE	13
R 1.4	ASSISTENZA PRESTATATA ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI	15
R 1.5	ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN MATERIA ASSICURATIVA	10
R 1.6	SISTEMI, SUPPORTI, ACCESSI INFORMATICI, ECC. MESSI A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER CONSULTAZIONE, VERIFICA, GESTIONE, ECC.	5
R 1.7	STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STAFF TECNICO IMPIEGATO PER LA GESTIONE OTTIMALE DEL SERVIZIO	10
sommano		90
REQUISITO QUANTITATIVO R 2		Punti 10
<u>Sub requisiti quantitativi</u>		
R 2.1	RIBASSO PERCENTUALE	10
sommano		10
TOTALE PUNTI		100

La valutazione del valore tecnico delle migliorie proposte, (requisiti qualitativi), punteggio massimo corrispondente 90 punti, sarà effettuata sulla base dei sub requisiti R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 nel prosieguo specificati.

La valutazione del valore delle migliorie proposte, (requisiti quantitativi), punteggio massimo corrispondente 10 punti, sarà effettuata sulla base del sub requisito R 2.1 nel prosieguo specificato.

Metodologia di valutazione delle offerte tecniche principi generali

Costituisce oggetto dell'offerta tecnica l'insieme delle soluzioni migliorative proposte per aumentare il grado di qualità, efficienza, e soddisfazione del servizio; le proposte migliorative non dovranno tuttavia modificare l'impostazione organizzativa gestionale del servizio.

iter procedurale di valutazione delle offerte tecniche

Ai concorrenti è richiesto di formulare proposte migliorative relativamente ai sub requisiti qualitativi in seguito descritti; una Commissione Giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti secondo i criteri indicati nel seguito, quindi procederà all'attribuzione dei punteggi ed all'individuazione dell'offerta migliore dal punto di vista dei requisiti qualitativi.

Sub requisiti qualitativi

I sub requisiti di natura qualitativa su cui i concorrenti sono chiamati ad esprimere le proprie proposte migliorative, per l'assegnazione degli 90 punti complessivi previsti, sono di seguito riportati.

I concorrenti sono invitati a formulare le loro proposte migliorative per ogni sub-requisito qualitativo secondo quanto richiesto nella specifica sezione di ognuno di essi.

(ATTENZIONE: le proposte migliorative di tipo qualitativo relative ai sub requisiti: R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 dovranno essere inserite nella “busta telematica B – offerta tecnica”, mentre la proposta economica relativa ai sub requisiti R 2.1, dovrà essere inserita nella “busta telematica C – offerta economica”. Si ricorda altresì che nelle proposte migliorative di tipo qualitativo relative ai sub requisiti: R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 i concorrenti non dovranno inserire riferimenti ai prezzi, né ai costi di realizzazione.

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.1

ASSISTENZA PRESTATATA ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

Punti **24**

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione, in formato A4 di max 4 facciate con numerazione di tutte le pagine, esplicante la descrizione della propria proposta e l’elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all’efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l’attuazione della proposta;

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.2

ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROPOSTE PER IL CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA

Punti **13**

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione, in formato A4 di max 2 facciate con numerazione di tutte le pagine, esplicante la descrizione della propria proposta e l’elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all’efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l’attuazione della proposta;

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.3

ASSISTENZA NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Punti **13**

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione, in formato A4 di max 2 facciate con numerazione di tutte le pagine, esplicante la descrizione della propria proposta e l’elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all’efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l’attuazione della proposta;

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.4

ASSISTENZA PRESTATATA ALLA STAZIONE APPALTANTE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Punti **15**

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione, in formato A4 di max 2 facciate con numerazione di tutte le pagine, esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.5

ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN MATERIA ASSICURATIVA (Si precisa che i curricula professionali non saranno oggetto di valutazione).

Punti **10**

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre:

relazione, in formato A4 di max 2 facciate con numerazione di tutte le pagine, esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.6

SISTEMI, SUPPORTI, ACCESSI INFORMATICI, ECC. MESSI A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER CONSULTAZIONE, VERIFICA, GESTIONE, ECC.

Punti **5**

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione, in formato A4 di max 1 facciata con numerazione di tutte le pagine, esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

SUB-REQUISITO QUALITATIVO R 1.7

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E STAFF TECNICO IMPIEGATO PER LA GESTIONE OTTIMALE DEL SERVIZIO (Si precisa che i curricula professionali non saranno oggetto di valutazione).

Punti **10**

Piano delle attività che il concorrente intende intraprendere ai fini di perseguire gli obiettivi posti dal requisito migliorativo in epigrafe.

Nello specifico il concorrente dovrà produrre relazione, in formato A4 di max 2 facciate con numerazione di tutte le pagine, esplicante la descrizione della propria proposta e l'elencazione di tutte le attività che

compongono la proposta stessa, la eventuale frequenza temporale delle operazioni da ripetersi nel tempo, le modalità di pianificazione e controllo in merito alla effettività, alla efficienza, ed all'efficacia della proposta, le procedure organizzative e gestionali per l'attuazione della proposta;

N.B. si precisa che eventuali elaborati diversi da quanto richiesto nei singoli sub requisiti, od in eccesso rispetto al numero di facciate prescritto, non verranno esaminati dalla Commissione Giudicatrice.

criteri di valutazione dei sub requisiti di natura qualitativa

Relativamente ai sub-requisiti qualitativi da R 1.1 ad R 1.7 la Commissione Giudicatrice si esprimerà sulle proposte presentate, prendendo in considerazione:

- pertinenza, compatibilità ed idoneità delle proposte di miglioria in relazione alla impostazione organizzativa gestionale della Stazione Appaltante e delle proprie necessità di copertura assicurativa;
- gestione ed organizzazione delle prestazioni del servizio;
- innovazione dei contenuti e delle modalità di prestazione del servizio;
- aderenza a norme e/o regolamenti;

modalità di attribuzione del punteggio relativo ai sub requisiti qualitativi

Relativamente ai sub requisiti di natura qualitativa da R 1.1 ad R 1.7 la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'attribuzione dei punteggi applicando il metodo del "confronto a coppie" basato sull'uso della "matrice triangolare" così come indicato nelle *Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio A.N.A.C. con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 424 del 2 maggio 2018.*

Ogni commissario tramite il confronto a coppie e la compilazione di una matrice triangolare otterrà, per ogni sub-requisito, una graduatoria dei punteggi da esso attribuiti ai concorrenti; questa graduatoria sarà ragguagliata secondo una interpolazione lineare fra zero e uno, attribuendo il valore zero al concorrente che avrà totalizzato zero punti, ed il valore uno al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. Si otterranno così, per il medesimo sub-requisito, tante graduatorie quanti sono i commissari; verrà quindi effettuata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari ad ogni concorrente per quel sub-requisito, ottenendo così un'unica graduatoria per il sub-requisito medesimo; tale graduatoria unica sarà nuovamente ragguagliata ad uno, secondo lo stesso criterio anzi descritto, e si otterrà una graduatoria finale dei i coefficienti relativi a quel sub-requisito.

Tale procedura verrà ripetuta per ogni sub-requisito: si otterranno in tal modo (n.) graduatorie finali (una per ogni sub-requisito) tutte contenenti coefficienti variabili da zero ad uno.

Si ricorda che le proposte relative ai sub-requisiti devono essere migliorative rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara; la proposta che, per un determinato sub-requisito, non sarà valutabile per carenza documentale e/o che non conterrà le prestazioni minime a base di gara, sarà, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, esclusa dal confronto a coppie relativo a quel sub-requisito, e si vedrà attribuito un punteggio nullo sempre per quel sub-requisito; analogamente, il concorrente che, relativamente a un determinato sub-requisito, non avrà presentato una propria proposta sarà, ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, escluso dal confronto a coppie relativo a quel sub-requisito e si vedrà attribuito un punteggio nullo sempre per quel sub-requisito; infine, la Commissione Giudicatrice potrà decidere di ritenere valida, e quindi di valutare, anche solo parte della proposta migliorativa offerta per l'uno o l'altro sub-requisito; poiché i contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara ed approvati dalla Commissione costituiranno per l'aggiudicatario vincolo contrattuale, in tutti i casi testè descritti l'Operatore Economico aggiudicatario avrà l'obbligo di realizzare, fra le proposte migliorative da essa presentate, soltanto quelle accettate dalla Commissione Giudicatrice, e, per le parti non accettate avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto; la

Commissione Giudicatrice, pertanto, formalizzerà nei verbali di seduta riservata quelle parti o le intere proposte migliorative che essa ritiene di non potere accettare.

Potestà della Direzione dell'Esecuzione nella gestione dell'appalto

Pur anche se accettate dalla Commissione Giudicatrice, rimane nella piena potestà della Direzione dell'Esecuzione il non fare eseguire talune migliorie, proposte dal concorrente in sede di gara, non ritenute idonee; o comunque il farle eseguire soltanto parzialmente, a proprio insindacabile giudizio; in tal caso sarà quindi svolto il servizio come da Capitolato Speciale di Appalto a base di gara o come indicato dalla Direzione dell'Esecuzione.

Punteggio minimo dell'offerta tecnica – soglia di sbarramento

Non verranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche/temporali, quindi verranno escluse dalla procedura di gara, le offerte di quei concorrenti che non abbiano raggiunto almeno i 40 punti all'esito della riparametrazione per l'attribuzione dell'intero punteggio per l'offerta tecnica.

metodologia di valutazione delle offerte economiche

Principi generali

Costituisce oggetto dell'offerta economica il ribasso percentuale sull'importo a base di gara offerto da parte di ogni concorrente per l'espletamento del servizio;

Iter procedurale di valutazione dell'offerta economica

Ai concorrenti è richiesto di formulare proposta migliorativa relativamente al sub requisito quantitativo 2.1; una Commissione Giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti secondo i criteri indicati, quindi procederà all'attribuzione dei punteggi ed all'individuazione dell'offerta migliore dal punto di vista del requisito quantitativo.

Sub requisito quantitativo

Il sub requisito di natura quantitativa su cui i concorrenti sono chiamati ad esprimere le proprie proposte migliorative, per l'assegnazione dei 10 punti complessivi previsti, è di seguito riportato.

I concorrenti sono invitati a formulare le loro proposte migliorative per il sub-requisito quantitativo secondo quanto richiesto nella specifica sezione.

(ATTENZIONE: le proposte migliorative di tipo quantitativo relative al sub requisito: R 2.1 dovranno essere inserite nella “busta telematica C – offerta economica”, mentre la proposta tecnica relativa ai sub requisiti da R 1.1, R 1.7 dovrà essere inserita nella “busta telematica B – offerta tecnica”. Si ricorda altresì che nelle proposte migliorative di tipo qualitativo relative ai sub requisiti: R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 i concorrenti non dovranno inserire riferimenti ai prezzi, né ai costi di realizzazione.).

SUB REQUISITO QUANTITATIVO R 2.1

RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE DI GARA

Punti 10

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara, non sono ammesse offerte in aumento.

La proposta migliorativa dovrà essere formulata compilando l'apposito modulo di offerta (Modello B) riportando il ribasso percentuale in cifre ed in lettere sull'importo posto a base di gara; il ribasso dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale.

criteri di valutazione dei Sub requisiti di natura quantitativa

Relativamente al Sub requisito quantitativo R 2.1 la Commissione Giudicatrice si esprimerà sulle proposte presentate prendendo in considerazione i valori numerici espressi dai concorrenti in relazione al requisito,

essi verranno interpolati linearmente fra zero e uno dove la proposta peggiore avrà valore zero e la proposta migliore avrà valore uno.

modalità di attribuzione del punteggio relativo ai Sub requisiti di natura quantitativa

Relativamente al Sub requisito di natura quantitativa R 2.1 la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'attribuzione dei punteggi, adottando, così come indicato nelle *Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio A.N.A.C. con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 424 del 2 maggio 2018*, in base ad interpolazione lineari dei valori numerici proposti dai concorrenti per il requisito, con le modalità di seguito indicate:

Requisito quantitativo R 2.1 – ribasso percentuale dell'importo a base d'appalto

La Commissione Giudicatrice procederà alla determinazione del coefficiente, attraverso il quale procederà all'attribuzione del punteggio previsto per il Sub requisito, mediante interpolazione lineare dei valori numerici dei ribassi percentuali oggetto delle offerte dei concorrenti, il cui estremo superiore vale uno e coincide con l'offerta migliore, cioè con il ribasso più alto offerto; applicando conseguentemente ad ogni singola proposta la seguente formula ed ottenendo i diversi coefficienti di tutte le offerte:

$$\mathbf{Vai} = \mathbf{Ra/Rmax}$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile fra 0 e 1;

Ra = valore ribasso offerto dal concorrente (a);

Rmax = valore ribasso offerta più conveniente.

Si otterrà in tal modo per il sub-requisito una graduatoria dei concorrenti con coefficienti variabili da zero ad uno attraverso i quali sarà attribuito il punteggio previsto per il sub-requisito.

ATTENZIONE:

- non sono ammesse offerte in aumento; nel caso la Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio pari a zero.

- in considerazione, inoltre, del fatto che il corrispettivo del servizio è dipendente dai contratti assicurativi già stipulati, come indicato al punto 8), e che tale corrispettivo non incide sui costi assicurativi diretti dell'ente; al fine quindi che il servizio possa essere adeguatamente remunerato, e quindi possa essere erogato con elevati standard qualitativi, non saranno considerate serie, e quindi non saranno ammesse, offerte economiche con ribasso superiore al 25%.

metodo di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Una volta attribuiti i punteggi relativi a tutti i sub requisiti di natura qualitativa R 1.1, R 1.2, R 1.3, R 1.4, R 1.5, R 1.6, R 1.7 ed al sub requisito di natura quantitativa R 2.1 la Commissione Giudicatrice procederà ad applicare il metodo "aggregativo-compensatore" come indicato nelle *Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio A.N.A.C. con Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con Deliberazione n. 424 del 2 maggio 2018*, si otterrà in questo modo il punteggio complessivo attribuito ad ogni concorrente mediante la formula seguente:

$$\mathbf{Pi} = \mathbf{\Sigma_{i=1 \div n} [Wi \times Vai]}$$

dove:

Pi = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

Wi = punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile fra 0 e 1;

$\Sigma_{i=1 \div n}$ = sommatoria dei punteggi di cui sopra per ogni sub requisito.

Nel dettaglio, tale metodo verrà applicato in tre fasi successive

fase uno:

partendo dalle graduatorie finali contenenti i punteggi per ogni sub-requisito qualitativo, si applicherà la formula del metodo aggregativo-compensatore per attribuire a ciascuna offerta i punteggi relativi ai requisiti qualitativi; si effettuerà la somma di tali punteggi ottenendo una graduatoria che verrà nuovamente raggugliata così ottenendo un' unica graduatoria finale, con coefficienti variabili da zero ad uno, relativa al "Requisito Qualitativo R.1".

fase due:

partendo dalla graduatoria dei ribassi percentuali offerti, questi verranno raggugliati ottenendo una graduatoria finale, relativa al "Requisito Quantitativo R.2", di coefficienti variabili fra zero (minore ribasso offerto) e uno (maggiore ribasso offerto).

fase tre:

sulla base delle due graduatorie finali dei coefficienti ottenuti nella fase 1 e nella fase 2 si procederà all'attribuzione ai concorrenti del punteggi previsti rispettivamente per il Requisito Qualitativo R.1 e per il Requisito Quantitativo R.2; il punteggio ottenuto nelle due graduatorie da ogni concorrente verrà sommato ed in tal modo si otterrà una graduatoria finale dei punteggi ottenuti da ogni concorrente che consentirà di individuare quale "offerta economicamente più vantaggiosa", e prima aggiudicataria provvisoriamente, quella alla quale verrà attribuito il punteggio più alto; in fine verranno individuate le offerte da sottoporre a verifica di anomalia ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nei procedimenti di calcolo sopra descritti i valori numerici verranno arrotondati alla terza cifra decimale; le sopradescritte operazioni saranno condotte dai commissari componenti la Commissione Giudicatrice con l'ausilio di foglio elettronico mediante il quale verranno svolti i calcoli occorrenti e saranno estratti i dati e le stampe da riportare nelle verbalizzazioni di gara (sedute pubbliche e riservate); la Commissione Giudicatrice verificherà pertanto la correttezza delle formule impostate nel foglio elettronico e la correttezza delle risultanze dei calcoli stessi; per quanto invece attiene alla valutazione delle proposte formulate dai concorrenti la Commissione Giudicatrice opererà in assoluta autonomia discrezionale.

A parità di punteggio complessivo, sarà indicato migliore offerente l'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione tecnica; nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante pubblico sorteggio; analogamente si procederà per la determinazione di tutti i primi cinque classificati.

23. Commissione Giudicatrice

Ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni Giudicatrici" approvate con Deliberazione A.N.A.C. n. 1190 del 16/11/2016 e aggiornata con Deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018; tenuto conto del periodo di sospensione delle disposizioni dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, introdotto dall'Art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 la Commissione Giudicatrice:

1. Sarà composta da n. 3 commissari nominati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante; la nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 i Curriculum professionali dei commissari nominati, e gli atti di nomina dei medesimi sono pubblicati nel sito istituzionale della Stazione Appaltante, oltre che sulla piattaforma GPA.

2. Nelle more di entrata in esercizio dell'Albo nazionale dei componenti delle Commissioni Giudicatrici i commissari saranno scelti fra il personale interno della Stazione Appaltante, e/o il personale di altre pubbliche amministrazioni aggiudicatrici; essi dovranno essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di adeguata e comprovata competenza e professionalità nel settore. I commissari dovranno

pertanto avere maturato esperienza pluriennale nel campo dell'edilizia residenziale pubblica sotto i profili tecnico/legali/gestionali.

In particolare i commissari dovranno:

- a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni, o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b) essere in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c) non avere riportato sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) essere in possesso di una copertura assicurativa i cui costi, in caso di servizio reso all'esterno dell'amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Si precisa che, avendo attinenza specifica l'appalto in oggetto con l'attività corrente della Stazione Appaltante, la materia trattata appartiene alla pratica quotidiana del lavoro tecnico/legale/gestionale, pertanto, per il personale della stessa Stazione Appaltante e di altre A.C.E.R. la materia in appalto non assume rilievi di complessità da potere essere giudicati particolari, e pertanto è ritenuta preminente l'esperienza di servizio rispetto al possesso della laurea.

3. I commissari nominati dovranno accettare formalmente l'incarico e dovranno espressamente dichiarare l'inesistenza a loro carico di cause di esclusione e di incompatibilità.

L'assenza di cause di incompatibilità e di esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, fare parte della commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui ai punti precedenti.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ:

a) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

Il dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di assenza di cause di esclusione e/o incompatibilità, anche l'autorizzazione della pubblica amministrazione di appartenenza.

4. I lavori della Commissione Giudicatrice si terranno presso la sede della Stazione Appaltante nei giorni e negli orari di servizio.

5. Il Presidente della Commissione Giudicatrice sarà nominato dai commissari medesimi componenti la commissione come atto di apertura della prima seduta riservata della Commissione stessa; il Presidente sarà nominato secondo il criterio dell'esperienza nel campo specifico in relazione agli anni di attività svolta.

6. La Commissione Giudicatrice provvederà:

- all'apertura in seduta pubblica telematica delle buste telematiche B contenenti le offerte tecniche, ed alla verbalizzazione, oltre che delle operazioni condotte, anche dell'elenco del contenuto della busta;

- alla valutazione in seduta riservata delle proposte dei concorrenti, secondo i criteri e le metodologie di cui al punto 10 del presente Disciplinare di Gara, nonché alla compilazione ed implementazione del foglio elettronico di calcolo per l'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi, ed alla verbalizzazione delle operazioni condotte;

- alla comunicazione in seduta pubblica dei punteggi assegnati ai concorrenti per i sub requisiti qualitativi; all'apertura nella medesima seduta pubblica delle buste telematiche C contenenti l'offerta

economica dei concorrenti, secondo i criteri e le metodologie di cui al punto 10 del presente Disciplinare di Gara, nonché alla compilazione ed implementazione del foglio elettronico di calcolo per l'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi, alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa, alla segnalazione al Responsabile del Procedimento delle offerte da sottoporre a verifica di anomalia ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ed alla verbalizzazione delle operazioni condotte;

7. La durata dei lavori della Commissione Giudicatrice non è predeterminabile in quanto la durata delle operazioni da compiere da parte della Commissione stessa è direttamente proporzionale al numero di concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte; pertanto, trattandosi di procedura aperta il medesimo numero non è determinabile e conseguentemente neppure la durata delle operazioni occorrenti all'esame delle proposte e conseguenti.

24. Modalità di Svolgimento della Procedura

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno 20/11/2019, alle ore 8.30 e verrà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Nel corso di tale seduta verrà esaminato il contenuto delle buste relative alla documentazione amministrativa, al fine anche di verificare l'eventuale necessità di ricorrere al soccorso istruttorio nel caso in cui vengano riscontrate carenze formali non essenziali nella documentazione prodotta.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento eventualmente coadiuvato da un seggio di gara procederà a fornire alla commissione giudicatrice gli accessi alla piattaforma GPA per poter procedere alla valutazione delle offerte.

Le offerte tecniche verranno aperte nel corso di seduta telematica (la cui data ed orario saranno comunicati tempestivamente agli operatori economici candidati, mediante piattaforma GPA), ai soli fini della verifica della regolarità formale delle stesse.

La Commissione Giudicatrice, acquisite le offerte tecniche, in successive sedute riservate procederà alla valutazione tecnico-qualitativa delle medesime attribuendo, a suo insindacabile giudizio, il punteggio spettante per la qualità applicando gli elementi di valutazione indicati nella documentazione di gara.

In successiva seduta telematica (la cui data ed orario saranno comunicati tempestivamente alle ditte partecipanti mediante il sistema di comunicazione previsto nell'ambito della piattaforma GPA), alla presenza della Commissione Giudicatrice si procederà:

- all'inserimento – stante l'intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle ditte partecipanti – dei punteggi relativi all'elemento qualitativo;
- all'apertura delle offerte economiche per i soli operatori economici le cui offerte tecniche saranno state formalmente ritenute ammissibili;
- all'attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma GPA per la valutazione complessiva del rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di calcolo previsti;
- alla definizione della graduatoria, aggiudicando in via provvisoria la procedura in favore del concorrente a cui viene attribuito il punteggio complessivo maggiore; a parità di punteggio complessivo, sarà indicato migliore offerente l'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione tecnica; nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante pubblico sorteggio.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori alle soglie indicate dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla verifica di congruità dell'offerta.

La verifica di congruità delle offerte non verrà effettuata qualora il numero di offerte valide sia inferiore a tre.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, l'Amministrazione in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue, si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte e, conseguentemente, a formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

25. Proposta di Aggiudicazione e Aggiudicazione Definitiva - Contratto

Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, avverrà a favore del concorrente che, anche a seguito dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia, risulti aver ottenuto il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all'elemento tecnico e all'elemento economico.

L'Amministrazione verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

Verifica dei requisiti

Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, l'Amministrazione provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dai concorrenti individuati nella proposta di aggiudicazione, utilizzando il sistema AVCPass.

Per le informazioni non reperibili attraverso l'utilizzo del predetto sistema, l'Amministrazione procederà nei seguenti modi:

- a) la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) è sempre possibile per l'operatore economico presentare di propria iniziativa la documentazione idonea alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'art. 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta;

- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ogni aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli operatori economici ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli artt. 29, co. 1, e 98 del medesimo Decreto.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 445 del 2000, l'Amministrazione può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede i danni emergenti.

Stipula del Contratto di Appalto

Il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente dalle parti.

Saranno allegati al contratto di Appalto:

- il Capitolato Speciale di Appalto
- l'Offerta Tecnica dell'appaltatore
- l'Offerta Economica dell'Appaltatore

26) Garanzia definitiva

L'aggiudicatario preliminarmente alla stipula contrattuale è tenuto costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dallo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 19 gennaio 2018 n. 31, pubblicato in data 10/04/2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale n. 83 e in vigore dal 25 aprile 2018.

Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario provvisorio sarà tenuto a costituire la cauzione definitiva di cui sopra.

Ove nell'indicato termine l'aggiudicatario provvisorio non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge, l'aggiudicatario provvisorio stesso dall'aggiudicazione e disporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria con ogni conseguenza di legge.

N.B. La cauzione definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere corredata di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto che impegna l'istituto fidejussore, previa verifica da parte del notaio stesso, dei poteri del soggetto firmatario; ovvero, potrà essere prodotta sotto forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, anch'esso corredata di procura notarile anch'essa sottoscritta digitalmente dal notaio.

27) Modello Aziendale di Gestione – Codice Etico

In attuazione del Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2012, costituiscono norme contrattuali le previsioni dei medesimi atti; i concorrenti quindi saranno tenuti, nel caso di aggiudicazione, alla piena osservanza delle medesime.

“Codice Etico” e “Modello di Organizzazione e Gestione” di cui al D.Lgs. 231/01, sono consultabili sul sito della Stazione Appaltante nella sezione “Atti di Governo dell’Ente”;

28) *Trattamento dei Dati Personali*

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche detto in seguito semplicemente Regolamento Europeo), si evidenzia che per effetto della costituzione del rapporto contrattuale e nel corso dello svolgimento dello stesso, la Stazione Appaltante si troverà a raccogliere e trattare i dati personali comunicati dall’Appaltatore;

Sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo web: http://www.aziendacasamo.it/data/files/allegati/INFORMATIVA%20ESTESA%20AI%20CLIENTI%20E%20FORNITORI%202018%20GDPR_636650175523372615.pdf è disponibile l’informativa privacy per i fornitori.

29) *Tracciabilità dei Flussi Finanziari*

In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (C.I.G. 8047098358).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Stazione Appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art. 105, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016., la Stazione Appaltante provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc.) al momento della ricezione da parte della Stazione Appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole

contrattuali sancito dall'art. 3, c. 9 della Legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

30) Riservatezza delle Informazioni e Diritto di Accesso

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- c) ai soggetti esterni facenti parte della Commissione Giudicatrice o incaricati degli atti di Collaudo;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c. 2 e c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

31) Disposizioni Finali

E' espressamente stabilito che la promulgazione della procedura in oggetto non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; la Stazione Appaltante si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, l'offerta stessa non giungesse a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all'apertura delle offerte non pervenute entro il termine fissato o che risultino pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Disciplinare di Gara.

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti, o comunque anche se pervenute entro il termine qualora siano sostitutive

od aggiuntive di offerte già presentate dallo stesso concorrente.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore.

A norma dell'art. 209, c. 1 del D. Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D. lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, avente sede a Bologna in Strada Maggiore, 53.

La presentazione di ricorso, ai sensi del D. Lgs. 53/2010, prevede che i soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale, informano la Stazione Appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre ricorso giurisdizionale.

I termini previsti per il ricorso amministrativo nei confronti della presente procedura sono stabiliti in 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del Bando nella G.U.R.I..

32) Spese ed Oneri a Carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese indicati agli artt. 33 e 34 del Capitolato Speciale di Appalto, e sono in particolare a carico dell'appaltatore:

a) le spese relative alla stipulazione del contratto di appalto (imposte di bollo, diritti di segreteria, eventuali diritti di copia – come quantificabili secondo gli indici di seguito specificati).

1) Diritti di segreteria per l'attività propedeutica alla stipula contrattuale sia nel caso di sottoscrizione dell'atto in forma pubblica amministrativa, che nel caso di scrittura privata autenticata, che nel caso di scrittura privata sottoscritta digitalmente:

importo contrattuale	Importo diritti di segreteria
fino a € 51.65	€ 6.20
da € 51,66 a € 1'032,92	€ 6.20 + 2.5% sull'importo di € 981.26 = € 30.73
da € 1'032.93 a € 5'164.57	€ 30.73 + 1.3% sull'importo di € 4'131,64 = € 84.44
da € 5'164.58 a € 30'987.42	€ 84.44 + 0.8% sull'importo di € 25'822.84 = € 291.03
da € 30'987.43 a € 154'937.07	€ 291.03 + 0.6% sull'importo di € 123'949,64 = € 1'034.73
da € 154'937.08 a € 516'456.90	€ 1'034.73 + 0.3% sull'importo di € 361'519.82 = € 2'119.28
da € 516'456.91 in poi	€ 2'119,28 + 0.15% sull'importo eccedente € 516'456.90

Gli importi relativi ai diritti di segreteria di cui sopra dovranno essere corrisposti ad ACER Modena da parte dell'Appaltatore preliminarmente alla stipula stessa.

2) Imposta di bollo sui contratti e sulle scritture stipulati, nonché sugli allegati ai medesimi:
(vedi risoluzioni 97/E-2002 e 72/E- 2003 e pronunciamento n. 35/2018 Agenzia delle Entrate)

- contratti ed allegati recanti condizioni di esecuzione del contratto
(capitolati, prezziari, ecc.) una marca da bollo da € 16.00
ogni 4 facciate (o diversa
disposizione di legge)

- allegati grafici ed altri documenti recanti indicazioni illustrative,

modalità esecutive (disegni, relazioni, calcoli, ecc.)

una marca da bollo da € 1.00
ogni allegato (o diversa
disposizione di legge)

Gli importi relativi all'imposta di bollo di cui sopra dovranno essere corrisposti ad ACER Modena da parte dell'Appaltatore preliminarmente alla stipula stessa; ACER Modena, tassativamente preliminarmente alla stipula, provvederà al versamento dell'imposta stessa mediante l'acquisto del/i contrassegno/i telematico/i corrispondente/i, o mediante altre modalità di legge.

c) tutte le spese di bollo inerenti agli atti contabili per la gestione dell'appalto.

33) Rimborso delle Spese di Pubblicazione Obbligatoria

Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 c.6 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 120 del 11.10.2019 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);

è inoltre stato pubblicato:

- sulla piattaforma dell'Osservatorio Regionale Regione Emilia Romagna www.sitar-er.it
- sul profilo del committente www.aziendacasamo.it;

Le spese di pubblicazione obbligatoria di cui sopra, come pure le spese di post informazione sugli esiti di gara, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

34) Informazioni sulle Modalità di Invio delle Offerte e Utilizzo della Piattaforma Telematica

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di invio delle offerte contattare:

- tramite PEC all'indirizzo gpa@pec.it
- telefonicamente al numero 0461/1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i festivi).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Nadia Paltrinieri)